

Assemblea Regionale Siciliana

XCVIII

SEDUTA DI SABATO 17 LUGLIO 1948

Presidenza del V. Presidente **ROMANO GIUSEPPE**
indi
del Presidente **CIPOLLA**

INDICE

	Pag
Ordine del giorno (Inversione):	
SAPIENZA PIETRO, Assessore supplente alla pubblica istruzione	1685
PRESIDENTE	1685
Disegno di legge (Discussione): «Trasformazione della Scuola tecnica agraria di Caltagirone in Istituto tecnico agrario» (129):	
PRESIDENTE	1686
MONTEMAGNO, Presidente delle Commissioni riunite e relatore	1686
Idem (Votazione segreta):	
PRESIDENTE	1687
Idem (Risultato della votazione segreta):	
PRESIDENTE	1687
Disegno di legge (Seguito della discussione): «Ratifica del D. P. R. S. 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48» (64):	
PRESIDENTE	1687 1691 1694 1695 1696 1697
ALESSI, Presidente della Regione	1687 1694
1695 1696 1697	
NAPOLI	1687 1690 1691 1694 1695
STARABBA DI GIARDINELLI	1687 1692 1693
GUGINO	1688 1689 1691
BONAJUTO	1688 1693
LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste	1688 1690 1691
1692 1694 1695 1696	
MONTEMAGNO	1688
CRISTALDI	1688 1689
BIANCO	1688 1639 1691
DANTE	1691 1692 1693 1694 1696 1697
TAORMINA	1693 1694 1695
MARCHESE ARDUINO	1693 1694
AUSILLO	1695
PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione	1695 1696

	Pag
Sui lavori dell'Assemblea :	
PRESIDENTE	1697
COSTA	1697
CACOPARDO	1697
SCIFO	1697
GUGINO	1697

La seduta comincia alle ore 10,15.

RUSSO, *ff. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

SAPIENZA PIETRO, *Assessore supplente alla pubblica istruzione*, chiede che venga posto, anzitutto, in discussione il disegno di legge concernente la trasformazione della Scuola tecnica agraria di Caltagirone in Istituto tecnico agrario.

Mette in rilievo che l'approvazione di tale provvedimento sarebbe inutile, ove venisse ritardata anche di soli otto giorni, perché in tal caso la legge non potrebbe essere attuata entro il mese di ottobre, mancando il tempo necessario per la sua promulgazione e pubblicazione e per la emanazione delle relative norme di attuazione.

Fa presente, infine, che il progetto di legge è stato elaborato dalla competente Commissione con grande cura e che, pertanto, la discussione non dovrebbe essere lunga e difficoltosa.

PRESIDENTE pone ai voti l'inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole Sapienza.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: "Trasformazione della Scuola Tecnica Agraria di Caltagirone in Istituto Tecnico Agrario" (129).

PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, dà la parola all'onorevole Montemagno, Presidente delle Commissioni legislative riunite per la pubblica istruzione e per la finanza ed il patrimonio, nonché relatore del disegno di legge.

MONTEMAGNO, *Presidente delle Commissioni riunite e relatore*, sottolinea anzitutto che la Commissione legislativa per la pubblica istruzione, uniformandosi alle disposizioni contenute nella legge 15 giugno 1934, n. 889, riflettente il riordinamento dell'istruzione media tecnica ed in virtù dell'articolo 17, lettera d) dello Statuto della Regione, ha approvato il disegno di legge, dopo aver sentito i tecnici, avere esaminato accuratamente la vasta documentazione allegata ed aver vagliato severamente i motivi addotti dal proponente.

Il disegno di legge rielaborato dalle Commissioni riunite consta di sette articoli; di questi, gli articoli 3 e 6 sono stati formulati rispettivamente ai sensi degli articoli 33 e 20 dello Statuto della Regione. Per quanto concerne la formulazione dell'articolo 5, sente il dovere di porre in rilievo l'alto spirito di comprensione dell'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, il quale, per agevolare la trasformazione e per bene avviare il nuovo Istituto, ha accettato di concorrere con il contributo previsto in tale articolo a carico della Regione.

Le Commissioni hanno altresì riconosciuto la necessità che l'Istituto sorga in quel vasto settore della Sicilia orientale che fa capo a Caltagirone, in modo che esso si integri con quell'altro di Catania, di diversa specializzazione, venendo così a creare una base salda per la regolare vita della Facoltà di agraria di Catania, recentemente istituita con legge regionale.

PRESIDENTE, non avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione generale e pone ai voti il passaggio alla discussione dei singoli articoli nel testo elaborato dalle Commissioni legislative riunite.

(E' approvato)

L'art. 1 reca:

« A decorrere dall'anno scolastico 1948-49 la Scuola Tecnica Agraria di Caltagirone, a termine della legge 15 giugno 1934, n. 889, è trasformata in Istituto Tecnico Agrario ad indirizzo specializzato in olivicoltura, oleificio ed economia montana ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 2:

« La prima classe della suddetta Scuola Tecnica Agraria sarà soppressa nell'anno scolastico 1948-49 e la seconda sarà soppressa nell'anno scolastico 1949-50 ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 3:

« I gabinetti scientifici, il materiale didattico, tutti gli arredi ed il mobilio, gli attrezzi, le macchine, le scorte vive e morte, gli immobili rustici e urbani, i campi sperimentali e quant'altro in atto si trovi in dotazione a quella Scuola passano in dotazione all'Istituto Tecnico Agrario ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 4:

« E' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale della Pubblica Istruzione dei fondi necessari per l'impianto e il funzionamento dell'Istituto Tecnico ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 5:

« E' autorizzato lo stanziamento nel bilancio regionale dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste del contributo di cinque milioni di lire per le spese di trasformazione sopra indicate e altresì di un fondo di nove milioni di lire, da ripartirsi in tre esercizi a decorrere dal presente, a titolo di contributo straordinario per il migliore avviamento dello Istituto ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 6:

« L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è delegato ad emanare le norme di attuazione della presente legge ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Passa all'art. 7:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(E' approvato)

Votazione segreta.

PRESIDENTE indice la votazione per scrutinio segreto sul disegno di legge, testé discusso, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*)

Dichiara chiusa la votazione.

(*I segretari procedono alla numerazione dei voti*)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta:

Votanti	46
Maggioranza	24
Favorevoli	44
Contrari	2
(<i>L'Assemblea approva</i>)	

Hanno preso parte alla votazione:

Adamo Domenico - Alessi - Ardizzone - Bianco - Bonajuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Bosco - Cacopardo - Caligian - Castorina - Colosi - Cristaldi - Dante - D'Antoni - Di Martino - Franco - Gallo Luigi - Germana - Giganti Ines - Gugino - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti Concetto - LUNA - Marchese Arduino - Marino - Monastero - Montemagno - Napoli - Nicastro - Pantaleone - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza Pietro - Semeraro - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Gallo Concetto - Lo Presti Francesco Paolo.

Seguito della discussione del disegno di legge: "Ratifica del decreto presidenziale 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48", (64).

PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la discussione è stata interrotta al quinto comma dell'art. 10, sul quale erano stati presentati tre emendamenti, rispettivamente dagli onorevoli Russo, Germana e Alessi.

Comunica, inoltre, che l'onorevole Romano Giuseppe ha presentato il seguente emendamento:

«sostituire al quinto comma dell'art. 10 il seguente: «Il decreto dell'Intendente di finanza sarà immediatamente notificato allo inadempiente, il quale, nel termine di giorni 30 dalla notifica, potrà proporre ricorso allo

Assessore per l'agricoltura e per le foreste.

Il ricorso non sospende la esecutorietà del ruolo. »

ALESSI, *Presidente della Regione*, chiede che la seduta venga sospesa per breve tempo, affinchè si possa pervenire ad un accordo sulla questione del ricorso avverso l'iscrizione a ruolo.

NAPOLI si associa.

PRESIDENTE chiede se la richiesta sia appoggiata.

(*E' appoggiata*)

(*La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 11,35*)

Presidenza del Presidente CIPOLLA.

PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Napoli e Cristaldi:

sostituire al quinto comma dell'art. 10 il seguente: «Entro trenta giorni dalla notifica della cartella da parte dell'esattore, l'iscritto al ruolo può ricorrere straordinariamente contro il ruolo stesso e nel solo caso di errore materiale all'Assessore all'agricoltura, il quale decide irrevocabilmente. Il ricorso non sospende il pagamento. »

— dagli onorevoli Monastero e Gugino:

inserire nell'emendamento Napoli-Cristaldi dopo le parole: «nel solo caso di errore materiale», le altre: «e nei casi in cui sia stata accertata l'inadempienza per causa di forza maggiore.»

— dall'onorevole Bianco:

sostituire al quinto comma dell'art. 10 il seguente: «Avverso l'iscrizione al ruolo prevista nel comma precedente è ammesso, nei soli casi di errore materiale o di erronea intestazione di ditta, reclamo in prima istanza al Comitato previsto dall'art. 3 e, in grado di appello, all'Assessore per l'agricoltura e le foreste. Il reclamo deve essere proposto in prima istanza entro trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali ed in seconda istanza entro quindici giorni dalla notifica della decisione di primo grado. Il reclamo non sospende il pagamento. »

NAPOLI rileva che l'emendamento presentato dall'onorevole Bianco differisce da quello proposto da lui e dall'onorevole Cristaldi, solo in quanto prevede un doppio grado di giurisdizione.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che deve essere previsto il caso molto comu-

ne in cui l'intestatario non sia il conduttore dell'azienda.

GUGINO dichiara che la Commissione aderisce all'emendamento Napoli - Cristaldi con l'aggiunta proposta da lui e dall'onorevole Monastero.

BONAJUTO, nella sua qualità di componente della Commissione, non intende aderire agli emendamenti, e si sorprende che l'onorevole Gugino si sia mutuato il suo consenso.

GUGINO rettifica che l'adesione è data dalla maggioranza della Commissione.

BONAJUTO replica che la Commissione non può pronunziarsi, in quanto non ha ancora esaminato gli emendamenti.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene che la Commissione non possa pronunziarsi prima che l'Assemblea prenda cognizione delle ragioni che hanno indotto i vari proponenti a presentare gli emendamenti testè annunziati.

MONTEMAGNO si dichiara favorevole allo emendamento Bianco, in quanto, a suo avviso, esso costituisce una garanzia per tutti coloro che devono ammassare, perché obbedisce ad un criterio non solo di giustizia, ma anche di maggiore rispondenza alla procedura degli uffici destinati all'esame dei ricorsi in argomento, evitando qualsiasi possibilità di intralcio.

CRISTALDI, dopo aver espresso il dubbio che, nel voler formulare *ex novo* una procedura di accertamento in seguito a ricorso in sede di esazione, si stia cadendo in un errore di valutazione, pone in evidenza che la legge nazionale non prevede il ricorso contro il ruolo degli inadempienti. Ciò è determinato dal fatto che, una volta esperiti tutti i ricorsi per l'accertamento del contingente di ammasso, l'inadempiente è automaticamente sottoposto alle pene di legge. Volere, quindi, prevedere un maggior numero di motivi di ricorso o, comunque, creare gradi di giurisdizione, come se si trattasse di procedere ad una valutazione di merito in sede di giustizia amministrativa, è un errore fondamentale, in quanto, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, non può più parlarsi di quella giustizia, a cui si è riferito l'onorevole Montemagno.

L'errore di impostazione dell'onorevole Montemagno sorge, a suo avviso, dalla convinzione che esista un processo di accertamento del tributo, mentre in realtà tale processo esiste soltanto per la determinazione del contingente di ammasso. La giustizia, quindi, in senso amministrativo, viene stabilita in sede di imposizione di ammasso, in cui è consenti-

tata la presentazione di ricorsi che vengono valutati dalle Commissioni, mentre la iscrizione a ruolo degli inadempienti non è che una conseguenza, contro la quale, secondo la legge nazionale, nulla si può fare.

Nel corso dell'attuale discussione, però, si è prospettata l'ipotesi che tra i ruoli dei contribuenti all'ammasso, divenuti definitivi nonostante tutti i ricorsi, ed i ruoli dei contribuenti per penalità conseguenti alla inadempienza all'obbligo del conferimento all'ammasso si possano verificare discordanze dovute ad errori materiali. Tale ipotesi è stata considerata dai due emendamenti, Napoli-Cristaldi e Bianco, nei quali è stata prevista la possibilità di un ulteriore ricorso, limitando questo ai soli casi di errori materiali commessi nel determinare i ruoli degli inadempienti e non per altri motivi, in quanto l'iscrizione a ruolo è automatica, essendo esattamente prevista dalla legge la misura della tassazione.

Ritiene, pertanto, superfluo stabilire un doppio ordine di giurisdizione per ricorsi propoenibili, in via eccezionale e, indipendentemente da quanto prevede la legge nazionale, solo nei casi tassativamente ed obiettivamente accertati di errore materiale nella elaborazione del ruolo dei produttori inadempienti all'obbligo di ammasso. Ove infatti il ricorso ammettesse un giudizio di merito sulla entità della somma dovuta o sulla maggiore o minore imposizione fiscale, non esisterebbe alcun motivo per allontanarsi dall'ordinario triplice ordine giurisdizionale: Commissione comunale, provinciale e centrale, la quale ultima, per il caso in specie, dovrebbe essere regionale. Tale giudizio di merito attraverso le sopradette Commissioni avviene però in via preventiva; ed il ricorso di cui trattasi risponderebbe soltanto alla esigenza di una maggiore garanzia.

BIANCO afferma che il ricorso è stato previsto appunto per tale esigenza.

CRISTALDI ribadisce che è, allora, del tutto superfluo istituire due organi di controllo, il primo dei quali sarebbe sottoposto allo eventuale giudizio del secondo in sede di appello. E' sufficiente invece attribuire competenza esclusiva in merito a tali ricorsi a quell'organo che dà le maggiori garanzie.

BIANCO obietta che il Comitato provinciale sarebbe in grado di esprimere sul ricorso il suo giudizio con maggiore cognizione di causa.

CRISTALDI ribadisce che secondo l'emendamento Bianco avverso la decisione del Comitato provinciale — il quale, d'altronde, non deve giudicare alcunchè, ma soltanto accertare

l'esistenza di eventuali errori materiali — sarebbe, però, ammesso un ulteriore ricorso all'Assessore all'agricoltura. Tanto varrebbe allora — trattandosi di una questione di garanzia — attribuire direttamente a quest'ultimo la decisione del ricorso ché prescinde da ogni valutazione di merito.

E' contrario al doppio ordine di giurisdizione anche perchè è norma fondamentale di diritto tributario rendere l'imposta liquida e rapidamente esigibile. Tale esigenza è stata rispettata nel suo emendamento, ma non in quello dell'onorevole Bianco.

BIANCO afferma che anche il suo emendamento si adegua a tale esigenza.

CRISTALDI ribadisce che, dal punto di vista del sistema tributario, non ha alcun senso volere appesantire burocraticamente la procedura di tali ricorsi.

Fa quindi notare che l'Assemblea, qualora intendesse accettare l'emendamento Bianco, dovrebbe concedere la facoltà di appello, oltre che alla parte interessata, anche all'ufficio, cui spetta più che alla parte il diritto di appello.

Al riguardo, dopo aver rilevato che nella discussione è stato dato eccessivo risalto agli interessi di parte, ricorda che i deputati regionali non rappresentano la classe degli agricoltori, bensì la Regione, per cui hanno il dovere di garantire ancor più gli uffici che ne curano gli interessi.

BIANCO replica che gli uffici competenti sono già sufficientemente tutelati.

CRISTALDI ribatte che vi sono due alternative: o si riconosce la necessità di istituire un doppio ordine di giurisdizione ed allora bisogna estendere anche agli uffici competenti la possibilità di ricorrere in appello contro le decisioni della Commissione provinciale; o, riconosciute valide le ragioni da lui prospettate, basta limitare al giudizio inappellabile dell'Assessore all'agricoltura la constatazione del semplice errore materiale.

Conclude ribadendo che il ricorso all'Assessore costituisce, per l'agricoltore tassato in giustamente, un vantaggio rispetto alle disposizioni contenute nella legge nazionale, la quale nella specie non prevede nessuna possibilità di reclamo.

GUGINO fa notare che, secondo la legge nazionale — che, per quanto concerne la materia di cui si discute, è stata quasi testualmente trascritta nel testo presentato dalla Commissione — gli obbligati al conferimento possono ricorrere, contro la tas-

sazione eseguita dall'U.P.S.E.A., al Comitato provinciale di ammasso il quale giudica inappellabilmente. E' concesso, quindi, un solo ricorso contro l'accertamento di ufficio, che può essere stato eseguito in modo incompleto e può, pertanto, non corrispondere all'onere gravante sugli obbligati al conferimento. Si verrebbe, dunque, a stabilire una specie di squilibrio nelle garanzie date ai singoli interessati, se si ammettesse la possibilità di due ricorsi, in prima ed in seconda istanza, contro il decreto emanato dall'intendente di finanza, nei riguardi del quale la legge nazionale non contempla nessun ricorso.

Tali due ultimi ricorsi, peraltro, non entrebbero nel merito dell'accertamento — che è stato già compiuto dal Comitato provinciale per l'ammasso — ma consentirebbero soltanto di giudicare se l'obbligato al conferimento sia estraneo all'obbligo stesso o non abbia potuto eseguire il conferimento per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Trattandosi quindi di una valutazione puramente formale è sufficiente, a suo avviso, un solo ricorso all'Assessore all'agricoltura.

Ritiene, anzi, che tale ricorso — non previsto dalla legge nazionale — costituirrebbe il limite massimo cui si può giungere al fine di garantire coloro che per errore materiale siano stati iscritti nei ruoli degli inadempienti, essendo veramente eccessivo prevedere la possibilità di due ricorsi in quanto ciò determinerebbe uno squilibrio nella garanzia dei diritti degli obbligati al conferimento, perchè, mentre per gli accertamenti sarebbe ammesso un solo ricorso, per gli errori materiali ne verrebbero ammessi due.

Osserva, poi, che la preoccupazione dello Assessore all'agricoltura di dovere esaminare migliaia di istanze appare eccessiva. Infatti, mentre i ricorsi presentati ai Comitati provinciali per l'ammasso saranno probabilmente numerosi perchè riguardano gli accertamenti, quelli indirizzati all'Assessore saranno, invece, poco numerosi perchè proponibili solo nei casi di errore materiale di trascrizione.

Aderisce, quindi, all'emendamento Napoli con l'aggiunta proposta da lui e dall'onorevole Monastero, la quale esclude dal pagamento della sanzione i casi di mancato conferimento per forza maggiore.

L'opportunità di contemplare anche tali casi si ricava, inoltre, dalla considerazione che sarebbe ingiusto sottoporre l'inadempiente a sacrifici finanziari gravissimi, che possono costringere il produttore stesso alla vendita del fondo per pagare la sanzione ove, ad esempio, questi non avesse potuto assolvere all'obbligo del conferimento per causa di furto o di incendio.

NAPOLI chiede che il suo emendamento e quello aggiuntivo presentato dagli onorevoli Monastero e Gugino vengano posti in votazione separatamente.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene necessario, per una esatta valutazione della questione, rifarsi al contenuto degli articoli già votati, anche al fine di stabilire se ed in quanto determinati emendamenti non siano per avventura già preclusi dalle precedenti votazioni.

Si è, infatti, stabilito che il Comitato provinciale per gli ammassi, ricevuta la notizia del contingente di ammasso assegnato ad ogni singola provincia, provvede alla ripartizione di esso fra i singoli comuni e detta i criteri con i quali il contingente stesso deve essere ripartito; che il ruolo degli obbligati al conferimento, compilato dall'U.P.S.E.A. deve essere pubblicato nei vari comuni; che i singoli obbligati devono esserne, inoltre, avvertiti mediante cartolina; che avverso l'iscrizione a ruolo si può presentare reclamo, soltanto per errore di intestazione o per errore materiale, al Comitato provinciale per gli ammassi secondo la procedura prevista dalla legge nazionale e cioè inappellabilmente.

Avverte, a tal riguardo, che i termini per proporre i reclami erano già scaduti allorché il disegno di legge in discussione è stato preso in esame dall'Assemblea, perchè il decreto presidenziale a cui esso si riferisce era già entrato in vigore ed aveva avuto quindi piena esecuzione. L'Assemblea però, per una ulteriore garanzia degli obbligati all'ammasso, ha voluto riaprire i termini stessi, fissandoli entro i quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Allorchè si dovrà dar luogo alla formazione del ruolo degli inadempienti all'ammasso, saranno pertanto già esauriti sia i reclami presentati in virtù del decreto presidenziale, sia quelli che potrebbero essere presentati in virtù della legge che sarà approvata. Si può, quindi, presumere di trovare già risolti e decisi inappellabilmente tutti i possibili reclami concernenti errori materiali o errori di intestazione catastale. Pertanto, la Commissione incaricata di formulare il ruolo degli inadempienti, — la quale è diversa dal Comitato provinciale per gli ammassi perchè è costituita in modo diverso — dovrà soltanto esaminare l'elenco degli obbligati al conferimento, accettare fra questi coloro che non abbiano effettuato il dovuto versamento, attribuire al loro carico la sanzione prevista dall'articolo già votato e compilare quindi il ruolo da trasmettere all'intendente di finanza, che lo renderà esecutivo.

Rileva che la legge nazionale non ha giustamente previsto alcun reclamo oltre quel-

lo concernente le quote da conferire all'ammasso. Infatti non avrebbe alcun senso la presentazione di un ulteriore ricorso dopo che tutti i reclami sono già stati decisi inappellabilmente dai Comitati provinciali per l'ammasso ed il ruolo degli obbligati è divenuto definitivo.

Si riferisce, poi, alle obiezioni circa gli errori di calcolo e di intestazione che possono essere commessi dalla Commissione incaricata di compilare il ruolo degli inadempienti, per cui è stata ravvisata la opportunità di consentire un ricorso avverso la decisione della Commissione stessa, onde evitare che il contribuente possa restare soggetto, senza garanzia, a penalità di raggardevole misura; a tal riguardo ricorda di aver sostenuto che non fosse necessario prevedere un reclamo *ad hoc*, in quanto, una volta che il ruolo sia stato inviato all'esattore, si è già nel campo dell'applicazione della legge di riscossione, la quale prevede appunto determinati reclami da parte del contribuente che si ritenga gravato in giustamente.

Pur essendo del parere che sarebbe stato sufficiente rimettersi alle norme comuni della legge sulla riscossione delle imposte, tuttavia, si dichiara favorevole all'emendamento Bianco, con il quale si è stabilito di attribuire lo esame dei reclami contro l'iscrizione a ruolo in prima istanza al Comitato provinciale per l'ammasso, sia per evitare dubbi, sia per conferire un tale incarico ad un organo di natura più spiccatamente tecnica. Tale Comitato, infatti, che per l'ultimo comma dell'art. 3 può essere costituito da un numero ridotto di componenti — e precisamente dal prefetto, dall'ispettore agrario e dal capo dell'U.P.S.E.A. — sarebbe, a suo avviso, idoneo ad esaminare tali ricorsi, poichè in possesso di tutti gli atti necessari.

Se, invece, si dovesse demandare l'esame dei reclami in prima ed unica istanza all'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, questi dovrebbe anzitutto richiamare gli atti esistenti presso tutti i Comitati provinciali per l'ammasso e costituiti dai ruoli catastali, dai verbali dei Comitati, dagli accertamenti dell'U.P.S.E.A. e da altri documenti.

Per tale motivo, nell'emendamento Bianco si è stabilito che il giudizio di prima istanza su tali ricorsi deve attribuirsi al Comitato provinciale per l'ammasso. Nello stesso emendamento è stata, però, avvertita la necessità di istituire la possibilità di appello, a differenza di quanto avviene per l'accertamento dell'imponibile di ammasso, perchè la materia di tali ricorsi verte nel campo delle sanzioni penali ed è quindi giusto circondare il relativo giudizio di una maggiore garanzia attraverso due gradi di giurisdizione; ciò è tanto

più necessario in quanto le sanzioni penali previste sono abbastanza gravi.

Passando a considerare, poi, i motivi di ricorso, osserva che non è possibile ormai prevederne altri, oltre quelli per errore di intestazione o di calcolo materiale, poiché emendamenti in tal senso sarebbero in contrasto con gli articoli già votati nei quali non è previsto nessun altro tipo di reclamo.

Peraltro, qualora la possibilità di ricorso fosse estesa anche ai casi di forza maggiore — così come ha proposto l'onorevole Gugino — la legge in questione sarebbe resa assolutamente inefficace, perché, essendo indefinibile la gamma di tali casi, qualsiasi contribuente potrebbe presentare reclami. La facoltà di reclamo verrebbe ad essere estesa in tal modo al di là di ogni limite e soprattutto al di là dei limiti previsti dagli articoli già votati, nei quali si sarebbe dovuto ammettere, ma non si è ammesso, il ricorso di merito contro l'accertamento dell'imponibile, per i casi di mancata produzione per causa di forza maggiore.

Conclude ribadendo di essere favorevole all'emendamento Bianco, che ritiene offra le maggiori garanzie possibili sia agli interessi collettivi che a quelli dei singoli.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Bianco sostitutivo del quinto comma.

(Dopo prova e controprova, è approvato)

Avverte che, dopo l'approvazione di tale emendamento, tutti gli altri devono intendersi assorbiti ad eccezione di quello Monastero - Gugino, che potrebbe essere considerato aggiuntivo all'emendamento Bianco. Chiede, pertanto, ai proponenti se intendano insistervi.

GUGINO insiste.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ritiene che anche l'emendamento Gugino-Monastero sia assorbito da quello Bianco, già approvato, che limita la proponibilità del ricorso ai «soli casi» di errore materiale, escludendo implicitamente tutti gli altri.

PRESIDENTE interella l'Assemblea se ritienga che, per le considerazioni esposte dallo onorevole La Loggia, l'emendamento Monastero-Gugino non possa essere messo in votazione.

(Così resta stabilito)

Comunica, poi, che l'onorevole Napoli ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'art. 10 il seguente ultimo comma: « Il produttore che si renda inadempiente al pagamento della somma iscritta a ruolo è punito con la reclusione da 6 mesi

a 6 anni. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del D. L. 30 maggio 1947, n. 439. »

NAPOLI rileva che il suo emendamento — che può essere considerato come comma aggiuntivo all'articolo 10 o come un articolo a parte — è identico all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, soppresso nel testo proposto dalla Commissione legislativa.

Lo ha presentato perché non ritiene utile, ai fini della efficace e giusta applicazione della legge, sopprimere le sanzioni penali previste dall'analoga disposizione legislativa nazionale a carico degli inadempienti, stabilendo per la Sicilia un privilegio di natura penale.

Ove l'Assemblea dovesse accettare il suo emendamento comminando la giusta pena per coloro che per fini illeciti e speculativi evadono le disposizioni previste per l'ammasso, si tratterebbe soltanto di stabilire — e si affida in proposito all'esperienza e alla saggezza giuridica del Presidente — se l'emendamento stesso debba fare esplicito richiamo alle disposizioni previste dall'articolo 8 della succitata legge nazionale o debba limitarsi a trasfondere in un articolo a parte tale disposizione, senza citarne la fonte, dato che il disegno di legge in argomento non recepisce formalmente il provvedimento nazionale, anche se sostanzialmente ne trascrive quasi tutte le disposizioni.

DANTE presenta il seguente emendamento aggiuntivo all'emendamento Napoli:

« Le stesse pene si applicano anche nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge. »

Chiarisce che l'emendamento Napoli ed il suo riguardano la potestà normativa della Regione sia sotto l'aspetto positivo, e cioè se la Regione abbia piena potestà legislativa e possa, quindi, munire le sue leggi di sanzioni penali, sia sotto l'aspetto negativo, che interessa soprattutto la Commissione, e cioè se la Regione abbia o meno il potere di sopprimere le sanzioni penali previste per una materia sulla quale si è pronunciato il potere centrale. (Dissensi - commenti)

BIANCO osserva che l'Assemblea non ha recepito la legge nazionale vigente in materia d'ammasso.

DANTE rileva che la Regione non ha, però, sul problema di cui trattasi competenza assoluta ed esclusiva. L'Assemblea, in una delle precedenti sedute, ha infatti espresso il parere che tale materia rientri tra quelle previste.

dall'articolo 17 e non tra quelle di cui all'articolo 14 dello Statuto.

STARRABBA DI GIARDINELLI obietta che è stato sostenuto proprio il contrario. L'agricoltura, infatti, è demandata alla competenza esclusiva della Regione, in base all'articolo 14 dello Statuto.

DANTE replica che si è in tema di alimentazione e non di agricoltura, poiché l'ammasso serve proprio a fornire il frumento necessario per l'alimentazione. (*Dissensi*)

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che tale questione deve ritenersi superata.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non condivide tale opinione.

DANTE ricorda, a tal riguardo, di aver rilevato nella precedente seduta che il disegno di legge di cui trattasi è stato presentato dal Presidente della Regione di concerto con lo Assessore all'agricoltura ed alle foreste e con quello all'alimentazione.

Ritiene, peraltro, che l'Assemblea regionale, al fine di assicurare l'osservanza delle proprie leggi, abbia la facoltà di emanare sanzioni penali non soltanto in materie devolute alla sua legislazione esclusiva, ma anche in quelle di cui alla legislazione concorrente prevista dall'articolo 17 dello Statuto, specialmente quando i provvedimenti legislativi emanati dallo Stato sulla stessa materia prevedono sanzioni penali.

Chiede, quindi, quale sanzione si intenda applicare a carico di coloro che trasgrediscono al divieto, contenuto nell'articolo 1 già approvato, di esportare cereali prodotti nella Isola fuori dal territorio dello Stato. Non esiste, al riguardo, alcuna sanzione penale né nella legislazione positiva vigente né nella legge nazionale che istituisce l'ammasso per contingente, nonostante che anche in questa sia stato sancito tale divieto. Né possono essere applicate le disposizioni della legge annonaria 22 aprile 1943, n. 245, poiché questa riguarda i prodotti razionati o contingentati, mentre l'articolo 1 succitato si riferisce a quella parte di prodotto che rimane nella libera disponibilità dei produttori, dopo che essi abbiano ottemperato agli obblighi del conferimento. Non può parimenti trovare applicazione la disposizione contenuta nell'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, poiché questa deve intendersi implicitamente abrogata. La legge nazionale sull'ammasso per contingente e l'emendamento Napoli si richiamano, infatti, all'articolo 21 del decreto legislativo succitato, che detta disposizioni di carattere procedurale,

Pertanto, ove l'Assemblea non dovesse prevedere le sanzioni penali a carico dei trasgressori, verrebbe ad emanare, a suo avviso, una legge imperfetta.

Nè giova neanche il richiamo all'articolo 22 della legge annonaria da lui citata, perchè le trasgressioni alle disposizioni da questa previste non sono configurabili quali delitti, bensì come contravvenzioni, per le quali non è ipotizzabile il tentativo. Nel caso in ispecie, infatti, non potrebbe punirsi se non il tentativo, trattandosi di coloro che, nel tentativo di esportare grano all'estero, vengono sorpresi dalla polizia costiera.

Si propone, quindi, di dimostrare l'origine della potestà regionale di istituire sanzioni penali — sulla quale molti tra i migliori deputati regionali avanzano delle riserve — che costituisce, a suo avviso, l'essenza dell'autonomia stessa, poichè, se essa non dovesse ammettersi, bisognerebbe trarne la conseguenza che la Regione non abbia alcuna potestà legislativa.

Ha consultato in proposito il professore Salieni ed altri insigni cultori di diritto in campo nazionale, ed ha incontrato diffidenze e riserve non solo sui limiti di tale potestà normativa della Regione, ma anche sulla sua ragion d'essere. Si sarebbe avuto, a tal riguardo, un precedente chiarificatore e di fondamentale importanza, se il Presidente della Regione non avesse ritenuto opportuno di non insistere — per considerazioni di carattere politico che sono state approvate dall'Assemblea — sul suo decreto relativo al divieto di esportazione dell'olio di oliva e dell'impiego del medesimo nella saponificazione. Nel relativo atto di impugnativa, il Commissario dello Stato sosteneva che la Regione avesse illegittimamente previsto nel succitato decreto delle sanzioni penali, la cui determinazione spetterebbe invece esclusivamente allo Stato. Il problema si presenta, quindi, nuovo all'esame. A suo avviso, il potere legislativo dell'Assemblea regionale siciliana promana dalla Costituzione dello Stato, così come il potere esecutivo, giurisdizionale e legislativo degli organi centrali. Chiarisce, però, che l'Assemblea regionale siciliana ha un potere normativo diverso da quello delle altre Assemblee regionali, poichè l'articolo 116 della Costituzione stabilisce che alla Sicilia è dato uno Statuto speciale, adottato con una legge costituzionale che è sullo stesso piano qualitativo della Costituzione dello Stato. Pertanto, mentre l'articolo 117 della Costituzione, nello stabilire la competenza legislativa delle Regioni, prevede che le leggi regionali devono essere contenute nei limiti dei principii fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non de-

vono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, l'articolo 14 dello Statuto dà alla Regione siciliana competenza esclusiva su determinate materie, nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato; il che significa che la Regione siciliana, per tali materie, può legiferare anche in contrasto con le norme stabilite non soltanto nelle leggi di altre regioni, ma anche in quelle nazionali, avendo potestà di emanare leggi complete.

TAORMINA chiede all'onorevole Dante se intenda con ciò affermare che la Regione possa privare della libertà il cittadino.

DANTE risponde che sta facendo proprio la disamina di tale problema.

TAORMINA replica che la libertà del cittadino non è un bene espropriabile dalla Regione.

DANTE prosegue rilevando che l'articolo 13 della Costituzione stabilisce il principio secondo cui la libertà del cittadino può essere limitata soltanto dalla legge, senza però specificare che questa debba essere emanata esclusivamente dallo Stato.

La Costituzione non fa alcuna distinzione fra legge nazionale e legge regionale, come è dimostrato, tra l'altro, dall'art. 23 della Costituzione stessa. Qualora, infatti, quest'ultima dovesse stabilire una gerarchia di leggi, essa sarebbe, a suo avviso, incostituzionale essendo inconcepibile, secondo i principi dell'ordinamento giuridico italiano, che una legge non sia perfetta nel suo contenuto. In proposito, dopo aver analizzato il contenuto dei tre poteri fondamentali dello Stato, fa osservare che, tra questi, il potere legislativo è il più completo.

MARCHESE ARDUINO invita l'onorevole Dante a non fare delle lezioni su elementi di diritto conosciuti anche da coloro che non esercitano la professione forense.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che le argomentazioni dell'onorevole Dante rientrano nella discussione generale e non in quella dei singoli articoli.

DANTE replica che i suoi rilievi sono strettamente attinenti agli emendamenti in discussione, poiché si tratta di stabilire se e fino a qual punto la Regione possa nelle sue leggi comminare sanzioni penali. (*Commenti*)

BONAJUTO osserva che tale questione dovrebbe essere esaminata in altra occasione.

DANTE è stato costretto a porre ora la questione, poiché il disegno di legge elaborato

dalla Commissione non prevedeva sanzioni penali, mentre queste sono previste negli emendamenti di cui si discute.

Prosegue rilevando che nel potere legislativo non esiste la gerarchia di organi previsti per gli altri poteri, per cui, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione, non possono essere ammesse interferenze di organi estranei, né le leggi regionali possono essere revocate da un altro organo legislativo.

Essendo, pertanto, la potestà legislativa della Regione siciliana completa ed esclusiva per le materie previste nell'articolo 14 dello Statuto, la Regione, a suo avviso, può munire di sanzioni penali i suoi precetti, così come può sopprimere talune disposizioni penali emanate dallo Stato.

Osserva, però, che occorre esaminare se la Regione possa interferire nel campo delle sanzioni penali anche per le materie contenute nell'articolo 17 dello Statuto, e cioè per quelle per cui ha competenza concorrente con lo Stato.

Il quesito si presenta, a suo avviso, sotto due aspetti: quello positivo, cioè se la Regione abbia la facoltà di comminare sanzioni penali a garanzia dei propri precetti in tali materie, e quello negativo, cioè se alla Regione sia consentito di derogare con una propria legge ad eventuali sanzioni penali comminate dalla legge nazionale per le violazioni di disposizioni legislative di uguale contenuto.

Posto il problema in questi termini, rileva che, mentre il suo emendamento risolve in senso affermativo il quesito dal punto di vista del suo aspetto positivo, l'emendamento Napoli lo risolve in senso negativo, sotto lo aspetto negativo.

L'onorevole Napoli, infatti, è del parere che la legge regionale debba comminare una sanzione penale allorchè questa è prevista dalla analoga legge dello Stato.

Ciò deriva dal fatto che la Regione, mentre per le materie previste dall'articolo 14 dello Statuto può legiferare con il solo limite della garanzia costituzionale, per quelle previste dall'articolo 17, invece, deve adeguarsi ai principi ed interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato. Nel caso in ispecie la legislazione nazionale vigente in materia ha istituito il regime vincolistico con le relative sanzioni penali, che la Regione — anche se esse richiamino in vita, come ha bene ricordato l'onorevole Papa D'Amico, l'istituto ormai tramontato dell'arresto per debiti — non può, dal canto suo, rifiutarsi di comminare.

Ove il disegno di legge venga, infatti, approvato senza accettare l'emendamento dello onorevole Napoli ed il suo — che deve essere considerato come un emendamento aggiunti-

vo a quello Napoli — l'Assemblea verrebbe ad emanare una legge priva della necessaria sanzione.

Chiede, pertanto, che il suo emendamento venga accettato.

MARCHESE ARDUINO, premesso che non farà, come l'onorevole Dante, una lunga disquisizione, dichiara di essere contrario alle pene afflittive, tranne che si tratti di reati comuni. Il reato che si vuole colpire è, invece, specifico e cioè annonario. Pertanto, ponendo gli evasori con le sanzioni pecuniarie già previste, la legge è resa efficiente in ogni sua disposizione e ne è sufficientemente garantita l'applicazione. D'altronde, in Sicilia — terra di gentilezza e di bontà — facendo pagare agli evasori dieci o venti volte il valore del cereale sottratto all'ammasso, si stabilisce, a suo avviso, una pena pecunaria adeguata, per cui si può benissimo fare a meno della pena afflittiva del carcere.

DANTE ribadisce che non vengono, però, particolarmente colpiti coloro che inviano grano all'estero.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, ricorda di aver manifestato, nel corso della discussione generale, il pensiero del Governo circa la competenza dell'Assemblea sulla materia di cui trattasi, precisando che nella specie si fa riferimento a prodotti agricoli, quali il grano e l'orzo, principalmente al fine di procurare agli uffici dell'alimentazione la possibilità di sopperire alle esigenze dell'alimentazione collettiva. Ripete che il Governo, nell'estendere alla Sicilia la legge nazionale sull'ammasso per contingente, ha ritenuto di agire nell'ambito dell'articolo 17 dello Statuto della Regione e ricorda che l'unica modifica apportata consiste in una diversa ripartizione fra le singole provincie dell'Isola del contingente a questa assegnato.

Ribadisce, infatti, che la materia rientra tra quelle di cui all'articolo 17 dello Statuto, per cui la Regione può modificare le leggi dello Stato al fine di una migliore organizzazione regionale e per soddisfare particolari esigenze, sempre però entro i limiti dei principi e degli interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato. Ammesso, quindi, il principio che il regime vincolistico sul grano risponde agli interessi generali dello Stato, in quanto esso è giustificato dalla necessità di alimentare la collettività, non v'è dubbio, a suo avviso, che l'Assemblea non possa modificare le sanzioni penali previste dalla legge nazionale, che tale vincolo ha imposto.

Suggerisce, pertanto, che l'emendamento Napoli sia modificato nel senso che restino

ferme le sanzioni previste in campo nazionale.

ALESSI, *Presidente della Regione*, aggiunge che, in materia di sanzioni penali, la Regione non ha nemmeno la facoltà di recepire le norme dello Stato.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, concorda e ribadisce che l'Assemblea non può comminare sanzioni penali neanche attraverso la recezione né può abolirle soprattutto quando si tratti di materie, per le quali deve uniformarsi ai principi della legislazione generale dello Stato.

PRESIDENTE invita l'onorevole La Loggia a rappresentarsi il caso in cui l'Assemblea votasse una legge che non abbia rispondenza nella legislazione nazionale.

NAPOLI è del parere che la discussione debba essere limitata al caso in ispecie.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiarisce che, ove l'Assemblea dovesse votare una legge che non avesse alcun riferimento ad analoga legge nazionale, sarebbero da applicarsi le sanzioni di carattere generale. Per il caso in questione, invece, esiste un riferimento, in quanto bisogna ammettere, almeno, il riconoscimento del regime del vincolo annonario che riconduce nel campo dell'articolo 17.

Se non si facesse un riferimento alle sanzioni stabilite dalla corrispondente legislazione nazionale, si presenterebbero due ipotesi: la prima, che esse rimangano in vigore in Sicilia; la seconda, che l'Assemblea si arroghi il diritto di togliere, in una materia in cui essa non ha competenza esclusiva, sanzioni che lo Stato aveva posto. In tal caso si avrebbe una impugnativa da parte del Commissario dello Stato, col risultato che, venendone sospesa l'attuazione, la legge — che tanto lavoro ha richiesto all'Assemblea — non entrerebbe tempestivamente in vigore e verrebbe mantenuta quella nazionale, attraverso l'estensione che ne è stata fatta in Sicilia col decreto presidenziale. Che poi l'impugnativa possa essere proposta è dimostrato dal fatto che, in altro caso analogo, ciò è già avvenuto.

TAORMINA osserva che non è l'eventualità di una impugnativa che deve preoccupare l'Assemblea.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa notare di aver fatto una argomentazione *ad abundantiam*.

TAORMINA ribatte che tale argomentazione non ha rapporti col caso in questione.

ALESSI, *Presidente della Regione*, replica che l'ipotesi deve invece essere considerata con attenzione, perchè, se si dovesse verificare la impugnativa, questa determinerebbe una sospensiva, con la conseguenza che verrebbe applicato il decreto presidenziale e non si avrebbe la tutela di quegli interessi che l'Assemblea, invece, vuole difendere.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, insiste perchè l'emendamento Napoli sia modificato nel senso da lui già indicato.

NAPOLI accetta il suggerimento, esprimendo il parere che l'emendamento possa modificarsi nel senso che si recepiscono esplicitamente le sanzioni penali previste nel corrispondente provvedimento legislativo nazionale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che non è opportuno usare il termine «recezione» in quanto ciò implicherebbe una assunzione di competenza.

Presenta pertanto il seguente emendamento sostitutivo degli emendamenti Napoli e Dante:

« Per i produttori che si rendano inadempienti al pagamento della somma iscritta a ruolo restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del D.L.C.P.S. 5 settembre 1947, n. 888. »

NAPOLI lo accetta e ritira il suo emendamento; ma non intende con ciò che sia pregiudicata la questione generale, di cui, a suo avviso, dovrà discutersi in apposita sede.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che non bisogna complicare la questione giuridica in un settore tanto delicato quale quello penale, perchè si potrebbe determinare una eventuale confusione. L'autorità giudiziaria, infatti, potrebbe trovare incostituzionale la pretesa che disposizioni penali debbano essere fatte proprie dalla Regione per essere applicate in Sicilia. Stima, pertanto, che la maniera più semplice di risolvere il problema consista nello stabilire che «restano ferme» le sanzioni previste dal corrispondente decreto legislativo nazionale. La Regione, invero, con la sua potestà concorrente presa si delle norme, ma nella materia di sua competenza e cioè in quella che riguarda la ripartizione dell'impegno che i cittadini hanno verso l'ammasso generale.

AUSIELLO concorda.

PRESIDENTE fa rilevare che la questione di principio dovrà essere un giorno esaminata e risolta.

TAORMINA aggiunge che, per il momento, l'Assemblea deve soltanto preoccuparsi di stabilire le pene contro gli evasori all'ammasso.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, sottolinea la delicatezza e l'importanza della questione. L'Assemblea, però, deve fare ancora una volta sacrificio del suo pensiero e del suo convincimento nell'interesse della Regione, allo scopo di evitare che venga posta una questione di principio che possa pregiudicare la pratica attuazione di un così importante provvedimento legislativo, alla cui elaborazione, Assemblea, Governo e Commissione hanno dedicato tanta fatica.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, concorda.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, afferma che è convincimento suo e di molti cultori del diritto che la Regione siciliana ha potestà legislativa assoluta nelle materie di sua competenza, nel senso, cioè, che essa può legiferare fissando tutte quelle sanzioni, anche penali, che ritenga opportune per rendere valide ed efficaci le sue leggi.

TAORMINA chiede se la Regione siciliana, secondo tale criterio, possa stabilire anche la pena di morte.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, risponde che la pena di morte non è ammessa in Italia e che non sarà la Sicilia ad adottarla.

Riferendosi, quindi, alla questione specifica di cui trattasi, ribadisce che, per una considerazione pratica di interesse generale, conviene evitare il pericolo che cada nel nulla un lavoro condotto con tanto amore, passione e fatica e venga danneggiata la popolazione dell'Isola dal fatto che una eventuale impugnativa del Commissario dello Stato mantenga in vigore nella Regione la legge nazionale senza quelle modificazioni che l'Assemblea ha creduto necessario introdurre nell'interesse ed a tutela dell'agricoltura siciliana.

L'Assemblea si trova, quindi, posta ad un bivio molto delicato, perchè mentre da un lato deve guardarsi dal pregiudicare la questione di principio — che dovrà essere discussa e risolta; perchè investe fondamentalmente la sua potestà legislativa — dall'altro deve preoccuparsi che la legge in discussione, sulla quale sono appuntati gli sguardi e le angosce di tutti coloro che sono legati all'agricoltura, non cada nel nulla, determinando uno stato di incertezza ancora più grave della più grave legge.

Concludendo, aderisce all'emendamento La Loggia, poichè ritiene che l'approvazione

del comma aggiuntivo, da lui proposto, non pregiudicherà la questione di principio, la cui soluzione in senso favorevole è, a suo avviso, basilare per gli interessi dell'Isola.

PRESIDENTE suggerisce di sostituire alle parole: «restano ferme» le altre: «si applicano».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa notare che tale modifica potrebbe far supporre un'assunzione di competenza.

DANTE chiede che il suo emendamento aggiuntivo a quello Napoli venga posto in votazione.

PRESIDENTE osserva che verrà messo in votazione dopo l'emendamento La Loggia, sostitutivo dell'emendamento Napoli, che è stato ritirato.

DANTE vorrebbe concordare con l'onorevole La Loggia un unico emendamento, in cui oltre alla sanzione contro coloro che non portano il grano all'ammasso, prevista dall'emendamento Napoli, sia comminata anche la sanzione contro coloro che inviano frumento all'estero, prevista con il suo emendamento. Si dichiara pronto ad aderire alla proposta dell'Assessore all'agricoltura, qualora si trovi una formula che tenga conto anche dell'esigenza da lui prospettata.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, fa notare che la legge nazionale non prevede alcuna speciale sanzione per l'ipotesi di trasporto di grano all'estero e che, pertanto, l'emendamento dell'onorevole Dante, che vorrebbe applicare una sanzione gravissima, farebbe rinascere la questione già discussa circa il pericolo di una impugnativa.

ALESSI, *Presidente della Regione*, osserva che, nel caso ipotizzato dall'onorevole Dante si applicano le sanzioni penali di carattere generale.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento La Loggia da aggiungere all'art. 10 quale ultimo comma.

(E' approvato)

DANTE insiste perché venga posto in votazione il suo emendamento, rilevando che la omissione, nel provvedimento nazionale, di una particolare sanzione contro coloro che inviano grano all'estero deve essere considerata come una dimenticanza non potendo ammettere che ad un precezzo così importante non si accompagni la relativa sanzione. Tale omissione giustificherebbe, a suo avviso, il fatto che la Regione possa sostituirsi, nel caso in questione, al potere centrale.

Riferendosi, quindi, alla dichiarazione dell'Assessore all'agricoltura — che deve ritenere impegnativa per il Governo — secondo la quale l'Assemblea, comminando per la materia di cui trattasi sanzioni penali, andrebbe al di là della sua competenza, stima di dover fare una dichiarazione di voto, affinché risulti, dal verbale, della presente seduta, che ciò costituisce una forma di autolimitazione della potestà normativa dell'Assemblea regionale, sulla quale un deputato, sia pure il più modesto, avanza delle riserve.

Ribadisce infine che, ove il suo emendamento non venisse accolto, la legge verrebbe ad essere svuotata di ogni contenuto, perchè il frumento prenderebbe la via della Tunisia e dell'Oriente.

Aggiunge che quanto da lui proposto costituirebbe un atto di dignità e fa notare che, attraverso un riferimento alla legislazione dello Stato, l'Assemblea lascerebbe a questo ultimo la responsabilità di una eventuale mancanza di sanzioni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che l'onorevole Dante non ha interpretato esattamente il suo pensiero.

Nega, infatti, di aver parlato di autolimitazione della potestà legislativa dell'Assemblea regionale: ha detto e ripete che l'Assemblea si muove nel campo contemplato dall'articolo 17, in una materia, cioè, in cui il rispetto dei principi e degli interessi generali dello Stato le impedisce di togliere una sanzione posta dallo Stato per la tutela di tali interessi e di tali ragioni di principio.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ritiene necessario fare alcune precisazioni, per fatto personale, in merito alle dichiarazioni dello onorevole Dante. E' d'accordo che il problema in questione dovrà essere affrontato a suo tempo, ma sostiene che è evidente che non vi può essere potestà legislativa completa senza la facoltà di emanare norme giuridiche perfette. Tale potestà sarebbe minorata alla sua sorgente, nella sua esplicazione, se fosse limitata a leggi *minus quam perfectae*.

Non si può, però, affermare che una legge, per essere perfetta, debba necessariamente stabilire sanzioni restrittive della libertà personale, poiché le sanzioni possono essere di differenti specie: civili, amministrative, finanziarie e penali nel senso ordinario della parola. La legge è perfetta quando prevede una qualsiasi sanzione e non già soltanto quando stabilisce una sanzione penale limitativa della libertà personale. In altri termini non è necessario, a suo avviso, che, in corrispondenza del pieno potere legislativo spettante all'Assemblea regionale, debba esistere il po-

tere di prevedere reati e di comminare pene.

Sottolinea la gravità del problema, su cui fa le più ampie riserve, poichè ritiene opportuno approfondirlo, specialmente per la parte che la legislazione generale affida alle autorità politiche ed amministrative attraverso norme in bianco, che esse possono riempire.

Per quanto riguarda la preoccupazione manifestata dall'onorevole Dante, circa la mancanza di particolari pene a carico degli esportatori clandestini di grano, osserva che questi è incorso in un grave errore. La legislazione, infatti, comprende il grano fra le materie prime necessarie all'economia nazionale, per cui la relativa esportazione clandestina, come qualsiasi altra esportazione del genere, è punita non solo dal codice penale, ma dalla legge sulle dogane.

DANTE obietta che è punita soltanto dalla legge sulle dogane.

ALESSI, *Presidente della Regione*, replica che la legge vieta l'esportazione di qualunque genere proibito, per cui non è necessario aggiungere al divieto la sanzione poichè subentra la norma di carattere generale.

Non si può, quindi, parlare di dimenticanza né da parte dello Stato né da parte della Assemblea regionale, in quanto, essendo il grano compreso fra le materie non esportabili, è chiaro che i contravventori saranno perciò puniti a norma delle leggi sul contrabbando.

DANTE obietta che, per il caso in questione, è prevista soltanto la contravvenzione doganale.

ALESSI, *Presidente della Regione*, replica che è persino prevista l'associazione a delinquere per il contrabbando, che è punita con pena che può giungere fino a 12 anni di carcere.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Dante.

(*E' respinto*)

DANTE osserva che, restando la legge priva di sanzioni per quanto riguarda l'esportazione clandestina di frumento, questa avverrà senza che i colpevoli possano essere puniti.

ALESSI, *Presidente della Regione*, ribadisce che vi è la legge sul contrabbando.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 10 nel suo complesso.

(*E' approvato*)

In considerazione dell'ora tarda e per aderire alla richiesta di diversi deputati, propone di rinviare a martedì 20 luglio il seguito della discussione.

(*Così resta stabilito*)

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE propone che le prossime sedute siano tenute anche nelle ore antimeridiane.

COSTA obietta che la seduta antimeridiana non può aver luogo lunedì 19 luglio, in quanto i deputati residenti fuori Palermo giungono nel pomeriggio.

CACOPARDO propone che le sedute antimeridiane vengano tenute a cominciare da martedì 20.

SCIFO si associa.

PRESIDENTE propone che anche la seduta antimeridiana di martedì 20 venga destinata allo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, prime, fra queste ultime, quelle riguardanti la crisi vinicola.

(*Così resta stabilito*)

GUGINO ricorda che deve essere svolta la mozione concernente il problema elettrico.

La seduta termina alle ore 18,30.

La seduta è rinviata a lunedì 19 luglio, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

1. — Ordine del giorno dell'onorevole Cusumano Geloso inerente alla interpellanza, svolta dallo stesso nella seduta del 12 luglio 1948, relativa alla gravissima crisi che travaglia la stazione R.A.I. di Palermo.
2. — Interrogazioni.
3. — Interpellanze.
4. — Mozioni.